

Regolamento del processo parti correlate e soggetti connessi

INDICE

REGOLAMENTO DEL PROCESSO PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI..... 3

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI | 3 |
| 1.1 | Definizione dei limiti prudenziali..... | 6 |
| 1.2 | Modalità di calcolo delle attività di rischio verso soggetti collegati..... | 8 |
| 1.3 | Casi di superamento dei limiti prudenziali..... | 8 |
| 2. | PROCEDURE DELIBERATIVE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI | 9 |
| 2.1 | Individuazione delle operazioni con soggetti collegati..... | 9 |
| 2.2 | Assunzione delle procedure e gestione delle operazioni con soggetti collegati..... | 11 |
| 2.3 | Deliberazioni delle operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati..... | 13 |
| 2.4 | Deliberazioni delle operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati..... | 15 |
| 2.5 | Operazioni con soggetti collegati di competenza dell'Assemblea dei soci..... | 17 |
| 2.6 | Operazioni con soggetti collegati rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB..... | 18 |
| 2.7 | Assunzione di delibere-quadro..... | 19 |
| 2.8 | Esenzioni e deroghe per alcune categorie di operazioni con soggetti collegati..... | 19 |
| 3. | INFORMATIVA AL PUBBLICO | 22 |
| 3.1 | Documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza..... | 23 |
| 3.2 | Documento informativo in caso di cumulo di operazioni..... | 24 |
| 3.3 | Documento informativo per particolari operazioni di maggiore rilevanza..... | 25 |
| 3.4 | Comunicazioni relative alle operazioni ordinarie escluse | 25 |
| 3.5 | Ulteriori obblighi di comunicazione al pubblico..... | 26 |
| 3.6 | Informativa contabile sulle operazioni con parti correlate..... | 26 |
| 4. | SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI SULLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI..... | 28 |
| 4.1 | Presidi organizzativi..... | 28 |
| 5. | DISPOSIZIONI FINALI..... | 30 |

Regolamento del processo parti correlate e soggetti connessi

Il presente regolamento redatto ai sensi delle disposizioni di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia in materia di soggetti collegati (circolare n. 263/2006, titolo V, capitolo 5), di seguito Disposizioni di Vigilanza o Circ. 263/2006 e del regolamento della Consob sulle operazioni con parti correlate (delibera n. 17221 del 12.3.2010 e successive modifiche), di seguito "Regolamento Consob", nonché ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico Bancario (TUB), disciplina i criteri per la gestione dei rischi ovvero gli aspetti delle singole fasi del processo, nonché le attività da svolgere per l'applicazione dei citati criteri.

Gli aspetti strettamente operativi da svolgere per l'applicazione del presente regolamento, nonché le procedure informatiche da utilizzare a supporto delle attività complesse, sono disciplinate in apposite disposizioni interne.

Il ruolo e le responsabilità delle unità organizzative deputate allo svolgimento delle attività e all'utilizzo delle procedure sono disciplinate nel regolamento generale aziendale.

1. Limiti all'assunzione di attività di rischio verso soggetti collegati

Per quanto riguarda le diverse definizioni, nel presente regolamento si considerano:

- a) "Bipiemme", "Banca" o "Capogruppo": la Banca Popolare di Milano Scarl, Capogruppo del Gruppo bancario Bipiemme;
- b) "Gruppo bancario": il Gruppo bancario Bipiemme costituito dall'insieme della Banca Popolare di Milano e delle società controllate del Gruppo bancario;
- c) "società del Gruppo bancario": la Banca Popolare di Milano e le società controllate del Gruppo bancario;
- d) "società controllata del Gruppo bancario": le società del Gruppo bancario diverse dalla Banca Popolare di Milano e da questa controllate direttamente o indirettamente;
- e) "società quotata del Gruppo bancario": le società italiane del Gruppo bancario con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea oppure con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante;
- f) "banca del Gruppo bancario": la Banca Popolare di Milano e le banche controllate del Gruppo bancario;
- g) "intermediario vigilato del Gruppo bancario": le società del Gruppo bancario con un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo stesso e che siano impresa di investimento, società di gestione del risparmio, istituto di moneta elettronica, intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB o istituto di pagamento;
- h) "soggetti collegati": l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti connessi con la stessa;
- i) "parte correlata": uno dei soggetti, di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con le banche e gli intermediari vigilati del Gruppo bancario¹:

¹ Ai sensi del regolamento della Consob sulle "operazioni con parti correlate" (delibera n. 17221 del 12.3.2010 e successive modifiche) un soggetto è qualificato come parte correlata del Gruppo bancario secondo i criteri dettati dal principio contabile internazionale IAS 24 concernente "l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate", adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, con alcuni adeguamenti al quadro normativo nazionale. Conformemente al suddetto regolamento è considerato parte correlata il soggetto che:

a) direttamente o indirettamente anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- i) gli esponenti aziendali, ossia i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche e gli intermediari vigilati del Gruppo bancario²;
 - ii) il partecipante, ossia il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e seguenti del Testo Unico Bancario (TUB);
 - iii) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo uno o più componenti del Consiglio di gestione o del Consiglio di amministrazione delle banche e degli intermediari vigilati del Gruppo bancario, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - iv) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui una banca o un intermediario vigilato del Gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole³;
- j) "parte correlata non finanziaria": una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o per il tramite di società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nel regolamento del processo delle partecipazioni. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria quando le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle complessive attività⁴. La nozione include anche le parti correlate di cui ai precedenti punti i.ii),

-
- controlla una società quotata del Gruppo bancario, ne è controllato o è sottoposto a comune controllo;
 - detiene una partecipazione in una società quotata del Gruppo bancario tale da poter esercitare un'influenza notevole sulla stessa;
 - esercita il controllo su una società quotata del Gruppo bancario congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una società collegata di una società quotata del Gruppo bancario;
 - c) è una "joint venture" in cui una società quotata del Gruppo bancario è una partecipante;
 - d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di una società quotata del Gruppo bancario o della sua controllante (ai fini dell'applicazione del presente regolamento, limitatamente ai profili Consob, sono considerati dirigenti con responsabilità strategiche - oltre ai componenti gli organi di amministrazione e controllo e i componenti la direzione generale della Banca (ove nominati) e delle società del Gruppo - i responsabili delle funzioni aziendali a diretto riporto del Consigliere Delegato o del Consiglio di Gestione (Top Management) della Capogruppo, come definiti nell'organigramma aziendale);
 - e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) o d), intendendosi per stretti familiari quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società quotata del Gruppo bancario, inclusi il coniuge non legalmente separato, i figli, il convivente e i figli di quest'ultimo, nonché le persone a carico dell'esponente o del suo convivente (ai fini dell'applicazione del presente regolamento - e anche in un'ottica di semplificazione dei processi organizzativo-informatici che presiedono il processo in parola - sono equiparati agli stretti familiari di cui alla presente lettera (e) anche i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente "more uxorio" di una parte correlata nonché i figli di quest'ultimo);
 - f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto. In via prudenziale si includono nella definizione anche gli studi professionali costituiti in forma di associazione di cui fa parte uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e), nei quali i suddetti soggetti abbiano una quota di maggioranza o comunque siano in grado di esercitare un'influenza notevole in ragione del loro prestigio personale o del fatturato da questi generato per lo studio medesimo o che generano oltre il 10% del proprio fatturato annuale dalla prestazione di servizi a società del Gruppo Bancario ovvero, in ogni caso, qualora l'incarico professionale a favore della società del Gruppo sia condotto da (o vi collabori) uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e);
 - g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti di una società quotata del Gruppo bancario o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;
 - h) è una società veicolo ("*special purpose entity*" - SPE) ossia una società costituita per svolgere una funzione circoscritta e ben determinata (quale, ad esempio, la cartolarizzazione di attività finanziarie).

Ai fini del rispetto delle disposizioni dettate dal suddetto regolamento della Consob sulle "operazioni con parti correlate" i criteri e le procedure previsti nelle fasi 2 e 3 del presente regolamento devono essere adottati in analogia anche dalle società quotate del Gruppo bancario diverse dalla Capogruppo secondo le competenze dell'Organo di amministrazione (e dei relativi componenti indipendenti) e dell'Organo di controllo e applicati a livello individuale.

Ai fini del rispetto delle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia sui soggetti collegati e, in particolare, di quelle concernenti i limiti prudenziali a cui sottoporre le attività di rischio detenute dal Gruppo bancario verso i predetti soggetti, occorre fare riferimento unicamente alle diverse categorie di "soggetti collegati" indicate nel punto h) della fase 1 del presente regolamento.

² La categoria degli esponenti aziendali comprende i componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i componenti la Direzione Generale (ove costituita). Ai fini del presente regolamento - e anche in un'ottica di semplificazione dei processi organizzativo-informatici che presiedono il processo in parola - ai "dirigenti con responsabilità strategiche" nella nozione prevista dalla Consob e riportata nella precedente nota 1, si applicano le medesime disposizioni applicabili agli "esponenti aziendali" come sopra definiti.

³ Compresa la società veicolo ("*special purpose entity*" - SPE) ossia la società costituita per svolgere una funzione circoscritta e ben determinata (quale, ad esempio, la cartolarizzazione di attività finanziarie).

⁴ A tali fini occorre fare riferimento, per le banche e le società finanziarie alla somma del totale dell'attivo, delle garanzie rilasciate e degli impegni, per le imprese di assicurazione al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10, per le imprese industriali al fatturato totale moltiplicato

- i.iii) e i.iv) che siano società di partecipazioni qualificabili come imprese non finanziarie secondo il predetto regolamento;
- k) “soggetti connessi”: uno o più dei soggetti di seguito indicati:
- i) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 - ii) i soggetti che controllano una parte correlata di cui ai precedenti punti i.ii) e i.iii);
 - iii) i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 - iv) gli stretti familiari di una parte correlata, e le società o le imprese da loro controllate, intendendosi per tali i parenti fino al secondo grado⁵ e il coniuge o il convivente “more uxorio” di una parte correlata nonché i figli di quest’ultimo;
- l) “controllo” ai sensi dell’articolo 23 del TUB, rappresentato dalle situazioni previste dall’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile (disponibilità della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, disponibilità di voti sufficienti per esercitare l’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali), dal potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento per effetto di contratti o clausole statutarie, dalle situazioni di influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su una attività economica⁶. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti; non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- m) “influenza notevole”: rappresentata dal potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa senza averne il controllo. Tale influenza si presume nel caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata oppure pari o superiore al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. Per possessi inferiori alle predette soglie occorre condurre specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un’influenza notevole almeno al ricorrere delle seguenti situazioni e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

per un fattore correttivo pari a 10. Vanno considerati i dati dell’ultimo bilancio o, se più recenti, quelli della relazione semestrale (annualizzando i dati di conto economico).

⁵ Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte del Gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la Capogruppo può escludere dalla nozione di “stretti familiari” i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado. In tal caso ne dà notizia alla Banca d’Italia. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento - e anche in un’ottica di semplificazione dei processi organizzativo-informatici che presiedono il processo in parola - sono parificati agli stretti familiari di cui alla lettera k, punto (iv) anche quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società quotata del Gruppo bancario (cfr. nota 1),

⁶ Nelle situazioni di controllo congiunto si considerano controllanti:

- i) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica di un’impresa, quali ad esempio la possibilità di impedire l’adozione di tali decisioni attraverso l’esercizio di un diritto di veto o per effetto dei “quorum” richiesti per l’assunzione delle decisioni degli Organi societari;
- ii) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione di un’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento - e anche in un’ottica di semplificazione dei processi organizzativo-informatici che presiedono il processo in parola - in via prudenziale si includono nella definizione anche gli studi professionali costituiti in forma di associazione di cui fa parte uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e), nei quali i suddetti soggetti abbiano una quota di maggioranza o comunque siano in grado di esercitare un’influenza notevole in ragione del loro prestigio personale o del fatturato da questi generato per lo studio medesimo o che generano oltre il 10% del proprio fatturato annuale dalla prestazione di servizi a società del Gruppo Bancario ovvero, in ogni caso, qualora l’incarico professionale a favore della società del Gruppo sia condotto da (o vi collabori) uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e).

- i) rappresentanza nell'organo con funzione di gestione o in quello di supervisione strategica della società partecipata⁷;
- ii) partecipazione alle decisioni di natura strategica della società partecipata, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea dei soci in materia di bilancio, di destinazione degli utili, di distribuzione delle riserve, senza che ciò configuri una situazione di controllo congiunto⁸;
- iii) esistenza tra il Gruppo bancario e la società partecipata di "operazioni di maggiore rilevanza" come definite nel successivo paragrafo 2.2 del presente regolamento o di scambio di personale manageriale oppure di fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti; non si considerano sottoposte indirettamente all'influenza notevole le società e le imprese partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

1.1 Definizione dei limiti prudenziali

Le attività di rischio del Gruppo bancario - come definite nel successivo paragrafo 1.2 - nei confronti dei soggetti collegati devono essere contenute entro i limiti quantitativi di seguito indicati, calcolati in rapporto al patrimonio di vigilanza consolidato.

Ai fini anzidetti il patrimonio di vigilanza è costituito dall'aggregato definito dalle disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di concentrazione dei rischi (cosiddetti "grandi rischi"). Esso corrisponde pertanto al patrimonio di vigilanza consolidato disciplinato dal regolamento del processo per la misurazione del capitale in ottica attuale e prospettica, calcolato:

- al lordo dell'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive, nonché delle perdite attese relative agli strumenti di capitale e alle esposizioni verso OICR nel caso di sottostanti relativi a o trattati come strumenti di capitale;
- al lordo delle posizioni verso cartolarizzazioni dedotte dal patrimonio di vigilanza;
- al netto dell'eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese.

I limiti quantitativi a cui sono sottoposte le attività di rischio del Gruppo bancario verso le diverse categorie di soggetti collegati sono i seguenti:

- 1) attività di rischio verso una "parte correlata non finanziaria" e i relativi soggetti connessi
 - a. 5% per le parti correlate costituite da esponenti aziendali oppure da partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - b. 7,5% per le parti correlate costituite da partecipanti diversi da quelli di cui al precedente punto a. oppure da soggetti - diversi dai partecipanti - in grado da soli di nominare uno o più componenti degli Organi aziendali;
 - c. 15% negli altri casi;
- 2) attività di rischio verso un'"altra parte correlata" e i relativi soggetti connessi

⁷ Non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente dell'Organo di gestione o di supervisione strategica in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati.

⁸ Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società partecipata è frazionato fra più soci (non legati tra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle soglie di presunzione dell'influenza notevole, può risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie indicate.

- a. 5% per le parti correlate costituite da esponenti aziendali;
- b. 7,5% per le parti correlate costituite da partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- c. 10% per le parti correlate costituite da partecipanti diversi da quelli di cui al precedente punto b. oppure da soggetti - diversi dai partecipanti - in grado da soli di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- d. 20% negli altri casi.

Se tra il Gruppo bancario e una determinata parte correlata intercorre una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Nel rispetto dei suddetti limiti quantitativi del Gruppo bancario ciascuna banca appartenente al Gruppo stesso può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati, indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata, entro il limite del 20% del suo patrimonio di vigilanza individuale. Per il calcolo del limite individuale tali banche considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di Gruppo.

La Capogruppo censisce le parti correlate e individua i soggetti connessi, anche acquisendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. Inoltre, per quanto non si tratti di soggetti collegati, annovera tra gli stretti familiari di una parte correlata anche gli affini⁹ fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

I soggetti qualificabili come parti correlate cooperano con le società del Gruppo bancario con cui intrattengono rapporti, al fine di consentire loro un censimento corretto e completo. Tali soggetti comunicano tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati¹⁰.

La Capogruppo individua e adotta soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere partecipe la clientela dei propri doveri (in particolare, a titolo esemplificativo, in fase di apertura di rapporto) e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità¹¹.

La Capogruppo mette nel continuo a disposizione delle società controllate del Gruppo bancario tutti i dati e le informazioni necessari per consentire alle predette società di individuare i soggetti collegati¹². A loro volta le società controllate sono tenute a fornire alla Capogruppo tutti i dati e le informazioni in loro possesso relative alle loro attività di rischio verso i soggetti collegati, per permettere alla Capogruppo medesima di assicurare il costante rispetto dei previsti limiti quantitativi consolidati, nonché del "plafond" determinato per le eventuali delibere-quadro indicate nel successivo aspetto 2.6 del presente regolamento¹³.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. censire le parti correlate e individuare i soggetti connessi;

⁹ Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte del Gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la Capogruppo può escludere gli affini di secondo grado, limitandosi a considerare solo quelli di primo grado. In tal caso ne dà notizia alla Banca d'Italia.

¹⁰ Per le pertinenti comunicazioni alle società del Gruppo bancario le parti correlate utilizzano le apposite schede predisposte dalla Capogruppo.

¹¹ Come, ad esempio, quelli rivenienti dall'articolo 137 del TUB sul mendacio e falso interno.

¹² I soggetti collegati del Gruppo bancario sono inclusi e ordinati in un apposito archivio informatico gestito dalla Capogruppo, che consente la rilevazione delle posizioni interessate dal presente regolamento.

¹³ A tali fini l'apposito archivio informatico sui soggetti collegati gestito dalla Capogruppo viene tempestivamente aggiornato sia da quest'ultima sia dalle società controllate del Gruppo bancario con le informazioni di loro diretta disponibilità.

- b. contenere l'assunzione di attività di rischio verso i soggetti collegati entro i pertinenti limiti prudenziali;
- c. considerare il limite più basso applicabile nel caso di pluralità di rapporti con il medesimo insieme di soggetti collegati.

1.2 Modalità di calcolo delle attività di rischio verso soggetti collegati

Le attività di rischio del Gruppo bancario verso i soggetti collegati, da assoggettare ai limiti quantitativi indicati nel precedente paragrafo 1.1, sono rappresentate dalle “esposizioni nette” come definite dalle disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di concentrazione dei rischi (cosiddetti “grandi rischi”). Esse configurano pertanto l'insieme delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti dei soggetti predetti computate secondo i regolamenti dei processi per la misurazione del rischio di credito, del rischio di controparte e del rischio di cartolarizzazione nonché del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito. Non sono incluse nelle attività di rischio:

- i) le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza;
- ii) le esposizioni temporanee connesse con la prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi (“grandi rischi”);
- iii) le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo bancario.

Alle attività di rischio anzidette si applicano, conformemente alle richiamate disposizioni di vigilanza prudenziale sulla concentrazione dei rischi, i pertinenti fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione dei rischi¹⁴.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. individuare le attività di rischio verso soggetti collegati da sottoporre ai prescritti limiti quantitativi;
- b. verificare le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione dei rischi;
- c. applicare i pertinenti fattori di ponderazione.

1.3 Casi di superamento dei limiti prudenziali

La Capogruppo assicura il rispetto in via continuativa dei limiti quantitativi a cui sono sottoposte le attività di rischio del Gruppo bancario verso i soggetti collegati.

Se per cause indipendenti da volontà o colpa delle società del Gruppo bancario¹⁵ uno o più limiti suddetti vengono superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti medesimi nel più breve tempo possibile. A tale fine la Capogruppo predispone, entro 45 giorni dal superamento dei limiti, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Gestione su proposta del Consigliere delegato, sentito il Consiglio di Sorveglianza¹⁶. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni

¹⁴ Le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

¹⁵ Ad esempio, nel caso in cui un determinato soggetto ha assunto la qualità di parte correlata solo successivamente all'apertura del rapporto con società del Gruppo bancario.

¹⁶ Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta in una società del Gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione stessa sono sospesi.

dalla sua approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Nel processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) la Capogruppo tiene altresì conto, ai fini della determinazione del capitale interno complessivo del Gruppo bancario, delle eccedenze - rispetto ai pertinenti limiti quantitativi - delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati.

Nell'ambito del processo ICAAP la Capogruppo valuta anche i rischi legale, reputazionale e di conflitto d'interesse connessi con l'operatività verso i soggetti collegati, se rilevanti per l'operatività del Gruppo.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. verificare e assicurare in via continuativa che le attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati siano contenute entro i pertinenti limiti quantitativi;
- b. rilevare tempestivamente le eventuali situazioni di superamento dei limiti;
- c. predisporre un piano di rientro entro 45 giorni dall'eventuale superamento dei limiti;
- d. trasmettere alla Banca d'Italia il piano di rientro entro 20 giorni dalla sua approvazione;
- e. tener conto nel processo ICAAP, ai fini della determinazione del capitale interno complessivo del Gruppo bancario, delle eventuali eccedenze rispetto ai limiti;
- f. valutare nel processo ICAAP, se rilevanti, i rischi legale, reputazionale e di conflitto d'interesse connessi con l'operatività verso i soggetti collegati.

2. Procedure deliberative delle operazioni con soggetti collegati

Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le disposizioni di Vigilanza e le relative attività da svolgere per le procedure deliberative delle operazioni con soggetti collegati.

2.1 Individuazione delle operazioni con soggetti collegati

Le operazioni del Gruppo bancario con soggetti collegati sono costituite dalle transazioni con tali soggetti che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non rientrano nella predetta categoria di operazioni:

- i) quelle effettuate tra società del Gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni del regolamento sulle politiche di remunerazione, fermi restando, per le società quotate del Gruppo Bancario, gli obblighi imposti dalla normativa Consob, ove applicabile (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento), in particolare in tema di informativa contabile;
- iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia oppure di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo bancario;

Nell'ambito delle operazioni con soggetti collegati si considerano:

- a) “operazioni di maggiore rilevanza” le operazioni con soggetti collegati per le quali uno dei rapporti di seguito indicati, applicabili a seconda della specifica operazione, supera il 5%¹⁷:
- i) rapporto tra il valore dell’operazione e il patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo bancario (“indicatore di rilevanza del controvalore”) tratto dal più recente bilancio pubblicato¹⁸;
 - ii) rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto della transazione¹⁹ e il totale attivo consolidato del Gruppo bancario (“indice di rilevanza dell’attivo”²⁰). I dati da utilizzare devono essere tratti dai più recenti bilanci pubblicati;
 - iii) rapporto tra il totale delle passività dell’entità oggetto della transazione e il totale attivo consolidato del Gruppo bancario (“indice di rilevanza del passivo”). I dati da utilizzare devono essere tratti dai più recenti bilanci pubblicati.
- La Capogruppo può individuare anche altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza secondo predeterminati criteri²¹. Per le operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell’esercizio con un medesimo soggetto collegato, occorre cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza e, pertanto, del relativo iter di approvazione. Non concorrono ai fini del suddetto cumulo le operazioni esenti di cui al successivo paragrafo 2.8;
- b) “operazioni di minore rilevanza” le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza;
- c) “operazioni ordinarie” le operazioni con soggetti collegati che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
- i) sono di minore rilevanza e, comunque, di valore non superiore a 200 milioni di euro²²;
 - ii) rientrano nell’ordinaria operatività del Gruppo bancario, intesa come l’insieme delle principali attività generatrici di ricavi della società e le attività ad essa connesse e/o strumentali, ed in via esemplificativa configurando uno o più dei seguenti servizi e attività:

¹⁷ Con riferimento alle operazioni effettuate da Società quotate del Gruppo, diverse dalla Capogruppo, con soggetti rientranti nella definizione di parti correlate secondo la normativa Consob in argomento, gli “indici di rilevanza” devono risultare superiori alla soglia del 2,5%, utilizzando quale base di calcolo degli stessi indici il rapporto con il patrimonio di vigilanza individuale della società (tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato).

¹⁸ Se le condizioni economiche di un’operazione sono determinate, il suo valore è rappresentato: i) per le componenti in contanti, dall’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, dal "fair value" calcolato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali; iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, dall’importo massimo erogabile. Se invece le condizioni economiche di un’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il suo valore è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo. Per i servizi pluriennali remunerati con commissioni o canoni il relativo valore è rappresentato dal loro valore attuale.

¹⁹ Per le operazioni di acquisizione e di cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento del Gruppo bancario il valore del numeratore è rappresentato dal totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e di cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento del Gruppo bancario il valore del numeratore è: i) nel caso di acquisizioni, il valore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente; ii) nel caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta. Per le operazioni di acquisizione e di cessione di altre attività (diverse dalle partecipazioni) il valore del numeratore è: i) nel caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività; ii) nel caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.

²⁰ Nell’attivo sono comprese anche le operazioni fuori bilancio.

²¹ A tali fini la Capogruppo tiene conto dei seguenti criteri: rilevanza quantitativa (scelta di una soglia inferiore o utilizzo di ulteriori indicatori); profili di natura qualitativa (quali, ad esempio, condizioni non di mercato o tipo di operazione); incidenza sugli interessi dei terzi; tipologia di controparte; tempistica dell’operazione (ad esempio, prossimità della chiusura del bilancio o di informative pubbliche periodiche); operazioni statutariamente previste come non delegabili.

²² Con riferimento alle operazioni effettuate da Società quotate del Gruppo, diverse dalla Capogruppo, con soggetti rientranti nella definizione di parti correlate secondo il regolamento della Consob afferente le "operazioni con parti correlate" sono da considerare ordinarie (ai sensi dell’aspetto 2.8 del presente regolamento e con applicazione delle relative esenzioni), ai fini del rispetto delle disposizioni dettate da tale regolamento, le operazioni - ancorché di maggiore rilevanza - effettuate dalle predette Società di importo non superiore a 10 milioni di euro e purché siano comunque soddisfatte le condizioni di "ordinarietà" previste nei punti (ii) e (iii) della lettera c) dell’aspetto 2.1.

- raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma;
 - esercizio del credito sotto qualsiasi forma;
 - altre attività finanziarie ai sensi dell'articolo 10 del TUB, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del medesimo testo unico o che costituiscono servizi e attività di investimento ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del TUF;
 - attività e servizi connessi o accessori alle attività e ai servizi di cui ai punti precedenti;
 - attività e servizi strumentali alle attività e ai servizi di cui ai punti precedenti, ad esclusione delle operazioni di acquisto o di vendita di beni immobili, di partecipazioni di controllo o di collegamento, di aziende o rami d'azienda nonché delle operazioni di fusione o di scissione e di operazioni similari;
- iii) sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, intendendosi per tali, in via esemplificativa, le condizioni di seguito indicate:
- condizioni analoghe a quelle usualmente offerte al mercato, cioè a soggetti non collegati, da parte del Gruppo bancario ed effettuate secondo strutture contrattuali standardizzate e distinte quanto a natura (forma tecnica, durata, garanzia, valuta di denominazione ecc.), entità e tipologia di controparte. Dette condizioni, deliberate dai competenti organi aziendali, sono pubblicate nei fogli informativi e riportate nel documento di sintesi secondo quanto prescritto dalle disposizioni in materia di “trasparenza” (oggettività delle condizioni);
 - condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti per l'acquisizione o la fornitura di beni e servizi;
 - condizioni praticate a soggetti con cui il Gruppo bancario sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo per l'acquisizione o la fornitura di beni e servizi;
 - condizioni relative alle operazioni poste in essere con i soggetti aggiudicatari di gare o di appalti indetti dal Gruppo bancario per la realizzazione o la fornitura di beni e servizi;
 - condizioni relative alle operazioni rientranti nei servizi e attività di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, del TUF effettuate dal Gruppo bancario per conto proprio o di terzi in mercati regolamentati o in altri sistemi di negoziazione italiani o esteri oppure a condizioni equivalenti a quelle applicate nei suddetti mercati.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. individuare le operazioni con soggetti collegati;
- b. individuare le operazioni di maggiore rilevanza sulla base del pertinente indicatore;
- c. individuare le operazioni di minore rilevanza;
- d. individuare nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza le operazioni ordinarie.

2.2 Assunzione delle procedure e gestione delle operazioni con soggetti collegati

Secondo le disposizioni di vigilanza in materia di conformità la Capogruppo deve recepire le disposizioni di legge e di vigilanza che interessano i processi aziendali nelle regole interne, al fine di disciplinare i criteri da seguire e le attività da svolgere nei processi stessi. Pertanto, la Capogruppo provvede:

- i) a recepire nelle regole interne (regolamento dei processi e dei procedimenti; circolari; ordini di servizio ecc.) le disposizioni di legge e di vigilanza per disciplinare lo svolgimento delle sue attività secondo un modello organizzativo articolato in processi/procedure. Il processo è suddiviso in fasi e ogni fase è strutturata per singolo aspetto da considerare nello svolgimento della fase stessa. Per ogni aspetto sono disciplinati i criteri da seguire (sintesi delle disposizioni che interessano l'aspetto) e le attività da svolgere per applicare i predetti criteri;
- ii) ad attribuire alle singole unità o funzioni aziendali (insieme di una o più unità) la responsabilità dei singoli processi aziendali;
- iii) a disciplinare i ruoli e le responsabilità delle unità organizzative o delle funzioni nel regolamento generale di Gruppo;
- iv) ad assegnare, previa delibera del Consiglio di Gestione e sentito il Consiglio di Sorveglianza, specifici poteri decisionali nelle diverse materie ad altri organi aziendali della Capogruppo medesima (Consigliere Delegato), nonché ad altri soggetti di quest'ultima responsabili di funzioni individualmente o collegialmente (Comitati interni).

Le procedure per la gestione delle operazioni con soggetti collegati devono essere pertanto assunte (ed eventualmente modificate) assicurando il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo e di un Comitato di Consiglieri Indipendenti (di seguito "Comitato")²³ della Capogruppo eventualmente coadiuvato da un esperto indipendente²⁴ competente per materia, nonché con il contributo delle principali funzioni interessate. In particolare:

- a) le procedure sono deliberate dal Consiglio di Gestione;
- b) il Comitato di Consiglieri Indipendenti e il Consiglio di Sorveglianza rilasciano analitici e motivati pareri sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi fissati dalle disposizioni di vigilanza in materia di soggetti collegati e dalla regolamentazione interna in argomento. Tali pareri sono vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Gestione;
- c) le funzioni interessate, ciascuna in base alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari aspetti disciplinati dalle disposizioni di vigilanza in materia di soggetti collegati e dalla regolamentazione interna in argomento;
- d) le competenze e i criteri indicati nei precedenti punti a), b) e c) vanno osservati anche per assumere le proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre a delibera assembleare, necessarie per conformare lo Statuto stesso alle disposizioni di vigilanza in materia di soggetti collegati e/o di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento);
- e) eventuali passaggi a perdita/sofferenza, nonché eventuali accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali (così come definiti dalla normativa di vigilanza pro-tempore vigente e dalle pertinenti disposizioni interne del Gruppo bancario) relativi a operazioni con soggetti collegati di maggiore o minore rilevanza, che non siano esenti secondo quanto disposto dal successivo paragrafo 2.8, sono deliberati sulla base delle competenze stabilite per i relativi processi deliberativi previsti ai successivi articoli 2.3 e art. 2.4;

²³ I componenti indipendenti del consiglio di gestione sono quelli in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della Capogruppo secondo quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario e che non hanno interessi - ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile - né sono controparti o soggetti collegati alle controparti in una determinata operazione con società del Gruppo bancario. In ordine alla composizione del Comitato, si rinvia al paragrafo 5 del presente regolamento.

²⁴ Nella valutazione dei requisiti di indipendenza degli esperti indipendenti occorre, in particolare, fare riferimento alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie fra, da un lato, tali soggetti e, dall'altro, le società del Gruppo bancario e i componenti del Consiglio di gestione e del Consiglio di Amministrazione di tali società.

- f) le procedure anzidette e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet della Capogruppo.

Nella concreta gestione delle singole operazioni con soggetti collegati le unità organizzative deputate alle trattative e all'istruttoria di tali operazioni che ricadono in uno dei processi di pertinenza delle stesse unità devono verificare, in primo luogo, se la controparte sia o meno un soggetto collegato e/o una parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento). In caso affermativo dette unità devono:

- svolgere la trattativa e l'istruttoria dell'operazione secondo il regolamento del processo nel quale ricade l'operazione stessa²⁵ e, qualora l'operazione non risulti esente ai sensi del successivo paragrafo 2.8, trasmettere i risultati al Comitato;
- ricevere dal Comitato il parere dallo stesso formulato in ordine all'operazione;
- deliberare o meno l'operazione, se la stessa ricade nei loro poteri deliberativi oppure trasmettere i risultati della trattativa e dell'istruttoria, unitamente al parere del Comitato, al Consiglio di Gestione o agli organi o responsabili di funzione dallo stesso delegati a deliberare l'operazione.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. assumere o modificare le procedure per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e/o di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento);
- b. pubblicare nel sito internet della Capogruppo le procedure per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e le loro modifiche;
- c. svolgere le fasi della trattativa e dell'istruttoria di ciascuna operazione con soggetti collegati e trasmetterne i risultati al Comitato;
- d. acquisire il parere del Comitato su ciascuna operazione con soggetti collegati;
- e. deliberare l'operazione oppure trasmettere i risultati della trattativa e dell'istruttoria e il parere del Comitato ai competenti organi o responsabili di funzione.

2.3 Deliberazioni delle operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati

L'approvazione delle operazioni di minore rilevanza del Gruppo bancario con soggetti collegati e/o con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) spetta, ad esclusione di quelle di specifica competenza dell'Assemblea dei soci, al Consiglio di Gestione²⁶ o agli organi o responsabili di funzione dallo stesso delegati. Ove lo ritengano opportuno, i delegati possono sottoporre all'approvazione del Consiglio di Gestione le operazioni di minore rilevanza rientranti nella loro competenza.

Le società controllate del Gruppo bancario sono tenute a fornire alla Capogruppo tutti i dati e le informazioni in loro possesso relativi alle operazioni con soggetti collegati e/o con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento), per consentire alla Capogruppo medesima di assumere le

²⁵ Nelle operazioni che riguardano le società controllate del Gruppo bancario le unità organizzative deputate a svolgere le fasi della trattativa e dell'istruttoria sono quelle di tali società.

²⁶ Per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB la competenza a deliberare spetta sempre al Consiglio di gestione, che delibera all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di sorveglianza. Si rinvia al paragrafo 2.6.

eventuali deliberazioni. La Capogruppo adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni.

Le operazioni sono approvate con preventivo e motivato parere non vincolante del Comitato, il quale - secondo quanto previsto nel pertinente regolamento - valuta la coerenza delle operazioni stesse con l'interesse della società e del Gruppo bancario, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle loro condizioni.

Almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione vengono fornite, con apposita relazione delle funzioni competenti, agli organi e alle funzioni competenti alla deliberazione, al Consiglio di Sorveglianza e al Comitato, informazioni complete e adeguate sulla specifica operazione da approvare, con particolare riguardo alla controparte e alla sua qualità di soggetto collegato e/o di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento), alle condizioni e alle modalità esecutive dell'operazione, all'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti e del Gruppo bancario e alle motivazioni sottostanti, agli eventuali rischi per il Gruppo bancario nonché, per le operazioni ordinarie, alla documentazione contenente oggettivi elementi di riscontro. Entro lo stesso termine è fornita ai predetti organi e funzioni tutta la documentazione inerente alla specifica operazione in possesso dei soggetti e/o organi coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria. Eventuali informazioni e documenti acquisiti successivamente al suddetto termine sono forniti ai suddetti organi e funzioni non appena possibile.

Il Comitato rappresenta le eventuali lacune e manchevolezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ed esprime il proprio parere al Consiglio di Gestione (o agli organi o responsabili di funzione dallo stesso delegati all'approvazione dell'operazione) almeno un giorno prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione stessa²⁷.

I verbali delle deliberazioni di approvazione delle operazioni devono riportare adeguata motivazione ed idonei elementi a supporto della stessa in merito all'opportunità e alla convenienza economica per il Gruppo bancario e alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici delle operazioni medesime, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui il parere espresso dal Comitato di Consiglieri Indipendenti sia negativo o condizionato a rilievi formulati, in aggiunta a quanto sopra, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal predetto Comitato.

Gli Organi e le funzioni deliberanti forniscono al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse, sulle loro principali caratteristiche e sulla loro esecuzione.

Le operazioni sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato sono comunicate al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione singolarmente non appena deliberate; inoltre, la Capogruppo, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, deve mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del "regolamento emittenti" della Consob un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle predette operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere contrario o condizionato, nonché delle ragioni per le quali gli organi o le funzioni deliberanti hanno ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere del

²⁷ Il parere del Comitato di Consiglieri Indipendenti non è richiesto per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB. Si rinvia al paragrafo 2.6.

Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato all'anzidetto documento informativo o nel sito internet della Capogruppo.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. fornire preventivamente agli organi e alle funzioni competenti tutte le necessarie informazioni su ciascuna operazione;
- b. fornire il preventivo e motivato parere non vincolante del Comitato su ciascuna operazione;
- c. assumere la pertinente e adeguatamente motivata delibera dei competenti organi o soggetti delegati su ciascuna operazione;
- d. fornire al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza la periodica informativa sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche;
- e. fornire al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza la specifica e immediata informativa sulle operazioni sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato;
- f. mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del "Regolamento Emittenti" della Consob la specifica informativa sulle operazioni sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato e il parere di quest'ultimo.

2.4 Deliberazioni delle operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati

La competenza a deliberare in merito alle operazioni di maggiore rilevanza del Gruppo bancario con soggetti collegati e/o con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) spetta, ad esclusione di quelle di specifica competenza dell'Assemblea dei soci, solo al Consiglio di Gestione²⁸.

Le società controllate del Gruppo bancario sono tenute a fornire alla Capogruppo tutti i dati e le informazioni in loro possesso relativi alle operazioni con soggetti collegati e/o con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento), per consentire alla Capogruppo medesima di assumere le eventuali deliberazioni afferenti l'autorizzazione alla controllata ad adottare la pertinente delibera. La Capogruppo adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni.

Le operazioni sono approvate con preventivo e motivato parere non vincolante del Comitato, il quale - secondo quanto previsto nel pertinente regolamento - valuta la coerenza delle operazioni stesse con l'interesse della società e del Gruppo bancario nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle loro condizioni.

Al fine di formulare il predetto parere, il Comitato partecipa alla fase delle trattative e alla fase istruttoria delle operazioni, sia ricevendo dati e informazioni completi e tempestivi, sia richiedendo ulteriori informazioni e formulando osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria medesime.

A tal fine, non appena sia stata avviata la fase delle trattative negoziali, gli organi e i soggetti che hanno avviato le trattative stesse informano al riguardo il Comitato e forniscono allo stesso tutta la documentazione e le informazioni in loro possesso. Durante la fase delle trattative e la fase istruttoria il Comitato viene costantemente e prontamente aggiornato per iscritto dai suddetti organi/soggetti sull'evolversi delle trattative medesime e sull'eventuale mutamento di condizioni, termini e/o

²⁸ Per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB la competenza a deliberare spetta sempre al Consiglio di Gestione, che delibera all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza. In tali casi, fermo restando il coinvolgimento nelle trattative, come descritto nel paragrafo 2.4, il parere del Comitato di Consiglieri Indipendenti non è richiesto. Si rinvia al paragrafo 2.6.

caratteristiche essenziali dell'operazione, e avrà la facoltà di chiedere direttamente informazioni e di formulare osservazioni agli organi e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative.

Almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione vengono fornite, con apposita relazione delle funzioni competenti, al Consiglio di Gestione, al Consiglio di Sorveglianza e al Comitato informazioni complete e adeguate sulla specifica operazione da approvare, con particolare riguardo alla controparte e alla sua qualità di soggetto collegato, alle condizioni e alle modalità esecutive dell'operazione, all'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti e del Gruppo bancario e alle motivazioni sottostanti, nonché agli eventuali rischi per il Gruppo bancario. Entro lo stesso termine è fornita ai predetti organi tutta la documentazione inerente alla specifica operazione in possesso dei soggetti e/o degli organi coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria. Eventuali informazioni e documenti acquisiti successivamente al suddetto termine sono forniti ai suddetti organi non appena possibile.

Il Comitato rappresenta le eventuali lacune e manchevolezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ed esprime il proprio parere al Consiglio di Gestione almeno un giorno prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione²⁹.

I verbali delle deliberazioni di approvazione delle operazioni devono riportare adeguata motivazione e idonei elementi a supporto della stessa in merito all'opportunità e alla convenienza economica per la Banca e il Gruppo bancario e alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici delle operazioni medesime, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui il parere espresso dal Comitato di Consiglieri Indipendenti sia negativo o condizionato a rilievi formulati, in aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Gestione può deliberare l'operazione - e in tal caso la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal predetto Comitato - ma deve:

- i) richiedere un parere preventivo al Consiglio di Sorveglianza sull'interesse della Banca e del Gruppo bancario al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- ii) sottoporla a successiva delibera non vincolante dell'Assemblea ordinaria dei soci da convocarsi senza indugio.

Entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Capogruppo mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del "regolamento emittenti" della Consob le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non collegati³⁰.

Il Consiglio di Gestione fornisce al Consiglio di Sorveglianza una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse, sulle loro principali caratteristiche e sulla loro esecuzione.

Le operazioni sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato sono comunicate singolarmente al Consiglio di Sorveglianza non appena deliberate.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. fornire preventivamente agli organi e alle funzioni competenti tutte le necessarie informazioni su

²⁹ Fermo restando il coinvolgimento nelle fasi della trattativa e dell'istruttoria, il parere del Comitato di Consiglieri Indipendenti non è richiesto per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB. Si rinvia al paragrafo 2.6.

³⁰ Per "soci non collegati" si intendono i soci diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti collegati/parti correlate sia a tale controparte sia al Gruppo bancario.

- ciascuna operazione;
- b. fornire il preventivo e motivato parere non vincolante del Comitato su ciascuna operazione;
 - c. assumere la pertinente e adeguatamente motivata delibera del Consiglio di Gestione su ciascuna operazione;
 - d. sottoporre a delibera non vincolante dell'Assemblea dei soci - acquisito preventivamente apposito parere anche dal Consiglio di Sorveglianza - le delibere del Consiglio di Gestione relative alle operazioni sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato;
 - e. mettere a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del "Regolamento Emittenti" della Consob la specifica informativa sugli esiti del voto dell'Assemblea dei soci di cui al precedente punto d.;
 - f. fornire al Consiglio di Sorveglianza la periodica informativa sulle operazioni concluse, sulle loro principali caratteristiche e sulla loro esecuzione, ferma restando l'informativa immediata nel caso di operazioni sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato.

2.5 Operazioni con soggetti collegati di competenza dell'Assemblea dei soci

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le operazioni sia di minore sia di maggiore rilevanza del Gruppo bancario con soggetti collegati e/o con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) ricadono nella competenza dell'Assemblea dei soci³¹ di singole società del Gruppo bancario, i criteri e le procedure indicati nei precedenti paragrafi 2.3 e 2.4 si applicano alla fase della proposta che il pertinente organo amministrativo della medesima società, previa autorizzazione del Consiglio di Gestione della Capogruppo, presenta alla rispettiva Assemblea.

Tuttavia, nel caso in cui il Comitato esprima al Consiglio di Gestione della Capogruppo un parere negativo o condizionato su una determinata operazione, l'operazione stessa può essere deliberata dall'Assemblea dei soci:

- a) con le maggioranze statutariamente previste, se l'operazione è di minore rilevanza;
- b) con le maggioranze previste dal codice civile e con il voto favorevole della maggioranza dei soci votanti non collegati³², se l'operazione è di maggiore rilevanza.

Il Consiglio di Gestione fornisce al Consiglio di Sorveglianza una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle principali caratteristiche e sull'esecuzione delle operazioni deliberate dall'Assemblea dei soci.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. fornire preventivamente agli organi e alle funzioni competenti tutte le necessarie informazioni su ciascuna operazione;
- b. fornire il preventivo e motivato parere non vincolante del Comitato su ciascuna operazione;
- c. assumere la pertinente e adeguatamente motivata proposta del Consiglio di Gestione su ciascuna operazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

³¹ Per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB l'eventuale proposta di delibera da presentare all'assemblea viene deliberata dal Consiglio di gestione, che delibera all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di sorveglianza. Si rinvia, per quanto occorrer possa, all'aspetto 2.6.

³² Per "soci non collegati" si intendono i soci diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti collegati sia a tale controparte sia al Gruppo bancario.

- d. fornire al Consiglio di Sorveglianza la periodica informativa sulle principali caratteristiche e sull'esecuzione delle operazioni deliberate dall'Assemblea dei soci.

2.6 Operazioni con soggetti collegati rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB

Ai sensi dell'articolo 136 TUB, gli esponenti aziendali, ovverosia i componenti gli organi di amministrazione e controllo e i componenti la direzione generale (ove costituita) della Capogruppo e delle banche del Gruppo, non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente³³, con la banca di appartenenza, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo della banca medesima, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli esponenti e di operazioni con parti correlate.

Le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 TUB sono pertanto sempre deliberate dal Consiglio di Gestione all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza³⁴.

In presenza di operazioni non esenti con soggetti collegati e rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 TUB, al Comitato deve essere fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, ecc.).

Il Comitato rappresenta le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa all'Organo di Amministrazione competente a deliberare.

In presenza di operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato deve anche essere coinvolto nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Il verbale consiliare che ha approvato l'operazione fornisce adeguata motivazione in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la banca, nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Per le operazioni anzidette devono altresì essere previsti appositi flussi informativi, anche di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato controllo di queste operazioni da parte sia del Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo, sia del Comitato, per l'adozione da parte del Consiglio di Gestione di eventuali interventi correttivi.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. individuare le operazioni che ricadono nella disciplina *ex art.* 136 TUB;
- b. attivare, se necessario, l'*iter* deliberativo rafforzato;

³³ Ai fini dell'applicazione dell'art. 136 TUB, nell'ambito del quale rilevano anche le obbligazioni "indirette" contratte dall'esponente con la banca, le Istruzioni di Vigilanza per le Banche (Titolo II, Capitolo 3) precisano che "La nozione di obbligazione indiretta identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto – persona fisica (ad es. coniuge o altro familiare dell'esponente) o giuridica – diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo". Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono qualificabili rilevanti *ex art.* 136 TUB i soli familiari degli esponenti i cui rapporti con la Banca possano essere in realtà ricondotti all'esponente medesimo (coniuge, convivente *more uxorio* e figli a carico).

³⁴ Per le banche del Gruppo, diverse dalla Capogruppo, le competenze qui descritte e afferenti, rispettivamente al Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza, saranno svolte dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale della banca medesima.

- c. sottoporre l'operazione alla delibera del Consiglio di Gestione;
- d. raccogliere il voto di tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza;
- e. riportare in verbale le motivazioni in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione, nonché eventuali scostamenti rispetto agli standard di mercato.

Le disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari *ex art. 136 TUB* trovano applicazione nei rapporti intercorrenti tra le sole banche (italiane) del Gruppo ed i propri esponenti, pertanto il descritto *iter* deliberativo è adottato anche dalle banche appartenenti al Gruppo nel caso di obbligazioni contratte con i rispettivi esponenti.

2.7 Assunzione di delibere-quadro

Il Consiglio di Gestione della Capogruppo può assumere apposite delibere-quadro per disciplinare categorie omogenee e sufficientemente determinate di operazioni del Gruppo bancario con soggetti collegati.

Le delibere-quadro hanno un'efficacia annuale e devono specificare sia il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nell'anno di riferimento sia tutti gli elementi informativi prevedibili di tali operazioni. L'assunzione delle delibere-quadro deve avvenire in conformità:

- a) dei criteri e delle procedure indicati nel precedente paragrafo 2.3 per le operazioni di minore rilevanza, se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nell'anno di riferimento non eccede la soglia del pertinente indicatore di rilevanza;
- b) dei criteri e delle procedure indicati nel precedente paragrafo 2.4 per le operazioni di maggiore rilevanza, se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nell'anno di riferimento eccede la soglia del pertinente indicatore di rilevanza.

Le singole operazioni compiute a valere sulle anzidette delibere-quadro non sono assoggettate ai criteri e alle procedure indicati nei precedenti paragrafi 2.3 e 2.4.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Gestione. Se una determinata operazione con soggetti collegati, seppur inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetta i requisiti di specificità, di omogeneità e di determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di detta delibera; a tale operazione si applicano pertanto i pertinenti criteri e procedure indicati nei precedenti paragrafi 2.3 e 2.4.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. verificare il rispetto dei requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza per l'assunzione di delibere-quadro;
- b. rendere efficaci tali delibere per un periodo non superiore all'anno;
- c. riportare in delibera l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni considerate in maniera cumulativa e le relative condizioni di svolgimento;
- d. escludere le operazioni che perdono, nell'arco di tempo considerato, i requisiti previsti.

2.8 Esenzioni e deroghe per alcune categorie di operazioni con soggetti collegati

Alle seguenti categorie di operazioni del Gruppo bancario con soggetti collegati e/o con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) non si applicano i criteri e le procedure previsti

negli aspetti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6³⁵ e 2.7, subordinatamente al rispetto delle specifiche condizioni di seguito riportate:

- operazioni di importo esiguo;
- operazioni ordinarie;
- operazioni con o tra società controllate o con società sottoposte a influenza notevole;
- operazioni in casi di urgenza.

Per operazioni di **importo esiguo** del Gruppo bancario con soggetti collegati e/o con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) si intendono le operazioni il cui controvalore è inferiore o pari: (i) a 250.000 (duecentocinquantamila) euro se la controparte è una persona fisica (ovvero un'entità parte correlata a questa riconducibile, per la quale tale persona fisica sia chiamata a rispondere illimitatamente e solidalmente con essa); (ii) a 1 milione di euro se la controparte è un soggetto diverso³⁶.

Per le operazioni **ordinarie** (come definite nel precedente paragrafo 2.1., lettera c) del Gruppo bancario con soggetti collegati e/o con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) è necessario che:

- 1) la pertinente delibera assunta dai competenti organi o funzioni contenga elementi che comprovino il loro carattere ordinario;
- 2) siano previsti appositi flussi informativi, anche di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato controllo di queste operazioni da parte sia del Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo, sia del Comitato, per l'adozione da parte del Consiglio di Gestione di eventuali interventi correttivi.

Per le operazioni con e tra **società controllate**³⁷ o con **società sottoposte a influenza notevole** (cosiddette "società collegate") – siano questi soggetti collegati e/o soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) – è necessario che non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati³⁸.

La valutazione della sussistenza di tali interessi è effettuata in base a criteri preventivamente definiti e formalizzati dalla Capogruppo e adottati da ciascuna società del Gruppo bancario.

La Capogruppo fornisce anche gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle singole società del Gruppo che intendono avvalersi della suddetta deroga, ai fini della valutazione della sussistenza o meno di significativi interessi di altri soggetti collegati, anche individuando specifiche fattispecie indicative della presenza di tali interessi.

In proposito, la mera condivisione fra le suddette società di uno o più esponenti aziendali non dà luogo,

³⁵ Resta ferma l'applicazione per le operazioni ex art. 136 TUB del disposto normativo afferente la delibera del Consiglio di Gestione all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza.

³⁶ Con riferimento alle operazioni effettuate da Società quotate del Gruppo, diverse dalla Capogruppo, con soggetti rientranti nella definizione di parti correlate secondo la normativa Consob in argomento, la soglia di esiguità è ridotta a 150.000 Euro indipendentemente dal fatto che la controparte sia una persona fisica o no.

³⁷ Ad esclusione delle operazioni effettuate tra società del Gruppo bancario tra le quali intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto, che non rientrano nel novero delle operazioni con soggetti collegati.

³⁸ Nel contesto del Resoconto della seconda consultazione, pubblicato nel mese di dicembre 2011, la Banca d'Italia ha precisato che "in un'operazione tra una banca controllante e una banca controllata, il soggetto che può beneficiare della deroga è solo la banca controllante".

di per sé, all'insorgenza di interessi significativi idonei a escludere la facoltà di esenzione né rappresenta, di per sé, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla Bipiemme o a essa collegate. Ferma restando la valutazione di significatività da effettuarsi caso per caso, in via generale possono sussistere interessi significativi nei seguenti casi:

- i) le società coinvolte nell'operazione condividano esponenti che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti in misura significativa dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con cui l'operazione è svolta;
- ii) un esponente delle società coinvolte detenga una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale delle stesse.

Per le operazioni anzidette devono altresì essere previsti appositi flussi informativi, anche di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato controllo di tali operazioni da parte del Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo sia del Comitato, per l'adozione da parte del Consiglio di Gestione di eventuali interventi correttivi.

Se previsto dallo statuto, per le operazioni con soggetti collegati e/o con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) in **casi di urgenza**, se non ricadenti nella competenza dell'Assemblea dei soci, occorre che:

- i) il Consiglio di Sorveglianza, il Comitato e, se l'operazione da compiere ricade nelle competenze del Consigliere Delegato, anche il Presidente del Consiglio di Gestione, siano informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- ii) le operazioni di cui al precedente punto i) siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di delibera non vincolante della prima Assemblea utile dei soci della Capogruppo;
- iii) il Consiglio di Gestione predisponga una relazione per l'Assemblea dei soci contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. In proposito, il Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- iv) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto iii) siano messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Capogruppo e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del "Regolamento Emittenti" della Consob, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- v) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Capogruppo metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del "Regolamento Emittenti" della Consob, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non collegati;
- vi) qualora gli Organi di cui al precedente punto i) o il Comitato non ritengano sussistere il carattere d'urgenza, ne devono dare pronta informativa agli altri Organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

Se previsto dallo statuto della Capogruppo, per le operazioni con soggetti collegati e/o con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) in casi di urgenza connessi con situazioni di crisi aziendale e che ricadano nella competenza dell'Assemblea dei soci, occorre che:

- a) il Consiglio di Gestione della Capogruppo - dopo aver informato il Consiglio di Sorveglianza, prima del compimento dell'operazione, delle ragioni di urgenza - predisponga una relazione per

l'Assemblea dei Soci contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. In proposito, il Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

- b) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto a) siano messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Capogruppo e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del "Regolamento Emittenti" della Consob, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Se le valutazioni del Consiglio di Sorveglianza di cui al precedente punto a):

- sono negative, il Consiglio di Gestione, nel sottoporre all'Assemblea dei soci la relativa proposta di delibera, la subordina all'approvazione assembleare con le maggioranze previste dal codice civile e con il voto favorevole della maggioranza dei soci votanti non collegati;
- non sono negative, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Capogruppo mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del "Regolamento Emittenti" della Consob, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non collegati.

Qualora il Consiglio di Sorveglianza o il Comitato non ritengano sussistere il carattere d'urgenza, ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

Per tutte le anzidette operazioni "urgenti" previste nel presente aspetto devono altresì essere previsti appositi flussi informativi, anche di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato controllo di tali operazioni da parte sia del Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo sia del Comitato, per l'adozione da parte del Consiglio di Gestione di eventuali interventi correttivi.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. individuare le operazioni di importo esiguo con soggetti collegati e/o con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) e applicare la relativa esenzione;
- b. individuare le operazioni ordinarie con soggetti collegati e/o con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) e applicare i relativi requisiti di esenzione;
- c. individuare le operazioni con soggetti collegati e/o con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) rappresentati da società controllate o sottoposte a influenza notevole e applicare i relativi requisiti di esenzione;
- d. se previsto dallo statuto, individuare le operazioni con soggetti collegati e/o con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) da deliberare in casi di urgenza e applicare i relativi requisiti di esenzione.

3. Informativa al pubblico

L'informativa al pubblico disciplinata nel presente aspetto 3 riguarda **unicamente** le (e pertanto si applica solo alle) operazioni di maggiore rilevanza con "parti correlate" come definite dal relativo Regolamento Consob (delibera n. 17221 del 12.3.2010 e successive modifiche)³⁹ e di seguito indicate

³⁹ Cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento.

come “parti correlate Consob”.

In particolare, l’informativa viene effettuata con la pubblicazione di un documento informativo che descrive le caratteristiche dell’operazione e le motivazioni economiche che hanno determinato la Capogruppo al compimento delle predette operazioni nonché le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi⁴⁰.

Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le disposizioni di Vigilanza e le relative attività da svolgere per l’informativa al pubblico.

3.1 Documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza

Per le operazioni di maggiore rilevanza con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) la Capogruppo predispose un apposito documento informativo secondo le pertinenti prescrizioni dettate dal citato regolamento Consob sulle “operazioni con parti correlate”.

Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge e dal presente regolamento, il documento informativo deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Capogruppo e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del “Regolamento Emittenti” della Consob entro sette giorni dall’approvazione dell’operazione da parte del Consiglio di Gestione o, qualora questo deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

La Capogruppo pubblica il suddetto documento informativo anche nel caso di approvazione di una delibera-quadro prevista nel precedente paragrafo 2.6 del presente regolamento, se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nell’anno di riferimento in esecuzione di tale delibera eccede la soglia del pertinente indicatore di rilevanza.

Per le operazioni di maggiore rilevanza con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) di competenza dell’Assemblea dei soci il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Capogruppo e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del “Regolamento Emittenti” della Consob entro sette giorni dall’approvazione della proposta da sottoporre all’Assemblea stessa. In tale ipotesi, qualora vi siano degli aggiornamenti rilevanti al documento informativo già pubblicato, entro il ventunesimo giorno precedente l’Assemblea la Capogruppo mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del “Regolamento Emittenti” della Consob, una versione aggiornata del documento.

Nei medesimi termini previsti nel presente aspetto 3.1, la Capogruppo:

- i) mette a disposizione del pubblico, in allegato al suddetto documento informativo o nel suo sito internet, anche i pareri (eventualmente per estratto) del Comitato;
- ii) trasmette alla Consob il documento informativo e i predetti pareri del Comitato.

In sintesi, per l’applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. predisposizione del documento informativo relativo all’operazione con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) anche nel caso di approvazione di una delibera-quadro;

⁴⁰ Qualora l’operazione venga effettuata da Società quotata del Gruppo Bipiemme, diversa dalla Capogruppo, gli adempimenti previsti dal presente paragrafo 3 sono curati da tale società in concerto con la Capogruppo.

- b. deposito presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del “Regolamento Emittenti” della Consob del documento informativo relativo all’operazione con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) e dei connessi pareri del Comitato;
- c. deposito presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del “Regolamento Emittenti” della Consob del documento informativo relativo all’operazione con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) da sottoporre all’Assemblea dei soci e dei connessi pareri del Comitato;
- d. trasmissione alla Consob del documento informativo relativo all’operazione con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) e dei connessi pareri del Comitato.

3.2 Documento informativo in caso di cumulo di operazioni

Il documento informativo indicato nel precedente paragrafo 3.1 deve essere predisposto anche quando, durante l’esercizio, vengono concluse con un medesimo soggetto rientrante nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) o con soggetti correlati sia a quest’ultimo sia a società del Gruppo bancario, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino - ove cumulativamente considerate - la pertinente soglia di rilevanza.

Il documento informativo sulle suddette operazioni è messo a disposizione del pubblico dalla Capogruppo, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del “Regolamento Emittenti” della Consob, entro quindici giorni dall’approvazione dell’operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Il documento contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Nel medesimo termine la Capogruppo:

- i) mette a disposizione del pubblico, in allegato al suddetto documento informativo o nel suo sito internet, anche i pareri del Comitato;
- ii) trasmette alla Consob il documento informativo e i predetti pareri del Comitato.

Ai fini del cumulo come identificato nel presente paragrafo 3.2. non si considerano:

- le operazioni esenti di cui al precedente paragrafo 2.7 del presente regolamento (operazioni di importo esiguo, operazioni ordinarie, operazioni con società controllate o sottoposte a influenza notevole, operazioni in casi di urgenza);
- le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro disciplinata nel precedente paragrafo 2.7 del presente regolamento e oggetto di pubblicazione nel documento informativo previsto nel precedente paragrafo 3.1.

In sintesi, per l’applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. predisposizione del documento informativo relativo alle operazioni cumulate con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) o con soggetti correlati sia a quest’ultimo sia a società del Gruppo bancario;
- b. deposito presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del “Regolamento Emittenti” della Consob del documento informativo relativo alle operazioni cumulate e dei

connessi pareri del Comitato;

- c. trasmissione alla Consob del documento informativo relativo alle operazioni cumulate e dei connessi pareri del Comitato.

3.3 Documento informativo per particolari operazioni di maggiore rilevanza

Se in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) occorre predisporre anche lo specifico documento informativo previsto dal "Regolamento Emittenti" della Consob per le operazioni significative di fusione, di scissione, di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, di acquisizione o di cessione, può essere pubblicato un unico documento informativo.

Nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili la Capogruppo:

- i) mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del "Regolamento Emittenti" della Consob, il suddetto documento informativo unitamente ai pareri del Comitato;
- ii) trasmette alla Consob il medesimo documento informativo e i pareri del Comitato.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. predisposizione del documento informativo relativo a particolari operazioni con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento);
- b. deposito presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del "Regolamento Emittenti" della Consob del documento informativo relativo a particolari operazioni con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) e dei connessi pareri del Comitato;
- c. trasmissione alla Consob del documento informativo relativo a particolari operazioni con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) e dei connessi pareri del Comitato.

3.4 Comunicazioni relative alle operazioni ordinarie escluse

Qualora una Società quotata del Gruppo, diversa dalla Capogruppo, effettui con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) operazioni di importo non superiore a 10 milioni di euro aventi le caratteristiche previste dal precedente paragrafo 2.1, lettera c, punti (ii) e (iii), del presente regolamento (cfr. la relativa nota n. 22 di tale paragrafo), le suddette operazioni devono essere comunicate alla Consob medesima entro sette giorni dalla loro approvazione. Nella documentazione relativa a tali operazioni deve essere riportata la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle stesse. Qualora l'operazione "ordinaria" sia effettuata con/tra società controllata o con collegata e usufruisca dell'esenzione ai sensi del precedente paragrafo 2.8 del presente regolamento, la suddetta comunicazione non è necessaria.

Le anzidette informazioni vanno riportate, a cura delle Società italiane del Gruppo - diverse dalla Capogruppo - con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante nella relazione sulla gestione acclusa al bilancio riferito al periodo in cui le operazioni sono state concluse.

Le Società italiane del Gruppo - diverse dalla Capogruppo - con azioni quotate in mercati regolamentati

italiani o di altri paesi dell'Unione Europea indicano nelle informative contabili di cui al successivo paragrafo 3.6 quali tra le operazioni riportate in tali informative siano state concluse avvalendosi della deroga relativa alle operazioni ordinarie.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. trasmissione alla Consob delle informazioni relative alle operazioni ordinarie con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento);
- b. indicazione delle informazioni relative alle operazioni ordinarie con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) nei bilanci dei periodi in cui le operazioni stesse sono state concluse.

3.5 Ulteriori obblighi di comunicazione al pubblico

Se un'operazione con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) è soggetta anche agli obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico la Capogruppo riporta anche le seguenti informazioni:

- a) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione, l'indicazione che essa è soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) e la descrizione della natura della correlazione;
- b) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza previste per le operazioni di maggiore rilevanza e l'indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del relativo documento informativo;
- c) la procedura che è stata o che sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, l'indicazione dell'eventuale utilizzo di una facoltà di esclusione prevista dagli articoli 13 e 14 del richiamato Regolamento Consob sulle "operazioni con parti correlate" e indicata nel precedente paragrafo 2.7. del presente regolamento⁴¹;
- d) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante il parere contrario del Comitato.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. comunicazione al pubblico delle ulteriori informazioni prescritte per le operazioni con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) oggetto di informazioni privilegiate.

3.6 Informativa contabile sulle operazioni con parti correlate

Nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali da pubblicare ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF la Capogruppo riporta le informazioni di seguito indicate:

- i) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento), come individuate secondo i criteri previsti nella precedente fase 2 del

⁴¹ Compresa anche l'esclusione dei compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni del regolamento sulle politiche di remunerazione, indicati nel precedente paragrafo 2.1.

presente regolamento, concluse nel periodo di riferimento delle suddette relazioni;

- ii) sulle altre eventuali singole operazioni con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento), come individuate secondo i criteri previsti dallo IAS 24, concluse nel periodo di riferimento delle suddette relazioni e che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Capogruppo e del Gruppo bancario;
- iii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento), come individuate secondo i criteri previsti dallo IAS 24, descritte nell'ultima relazione finanziaria annuale e che abbiano avuto nel periodo di riferimento un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Capogruppo e del Gruppo bancario.

In particolare e con specifico riguardo alle anzidette informazioni sulle singole operazioni con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) occorre riportare:

a) nella relazione finanziaria annuale

- 1) ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrate le operazioni con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) anche con riferimento alla strategia perseguita con tali operazioni;
- 2) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
 - il nominativo della controparte dell'operazione;
 - la natura della relazione con la parte correlata;
 - l'oggetto dell'operazione;
 - il corrispettivo dell'operazione;
 - ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione sul bilancio individuale della Capogruppo e su quello consolidato del Gruppo bancario;

b) nella relazione finanziaria semestrale

- 1) qualsiasi modifica delle operazioni con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) descritte nell'ultima relazione finanziaria annuale che abbiano avuto nel periodo di riferimento un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Capogruppo e del Gruppo bancario;
- 2) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella lettera a) 2).

Le informazioni anzidette relative alle singole operazioni di maggiore rilevanza con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata secondo le pertinenti disposizioni della Consob (cfr. la nota n. 1 della precedente fase 1 del presente regolamento) possono essere riportate anche mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati secondo quanto indicato nei precedenti paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. predisposizione dell'informativa sulle operazioni con parti correlate nella relazione finanziaria annuale;

- b. predisposizione dell'informativa sulle operazioni con parti correlate nella relazione finanziaria semestrale.

4. Sistema dei controlli interni sulle operazioni con soggetti collegati

Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le disposizioni di vigilanza e le relative attività da svolgere per il sistema dei controlli interni sulle operazioni con soggetti collegati.

4.1 Presidi organizzativi

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni del Gruppo bancario devono assicurare il rispetto costante sia dei limiti prudenziali previsti nella fase 1 del presente regolamento per l'assunzione delle attività di rischio verso i soggetti collegati, sia dei criteri e delle procedure previsti nella fase 2 del medesimo regolamento per l'adozione, da parte dei competenti organi e funzioni, delle delibere relative al compimento delle operazioni con i predetti soggetti. Ciò al fine di perseguire l'obiettivo, conforme alla sana e prudente gestione, di prevenire e di gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con i soggetti collegati.

Il Consiglio di Gestione della Capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. Le relative deliberazioni sono adottate secondo i criteri e le procedure previsti nel precedente paragrafo 2.2 del presente regolamento e vengono comunicate all'Assemblea dei soci della medesima Capogruppo. La connessa documentazione è tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. In particolare, le predette politiche interne in materia di controlli⁴²:

- a) individuano, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie del Gruppo bancario, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse⁴³;
- b) stabiliscono livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e con le caratteristiche organizzative del Gruppo bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza consolidato, con riferimento al complesso delle esposizioni verso tutti i soggetti collegati⁴⁴;
- c) istituiscono e disciplinano processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto. In particolare:
 - il compito di individuare le relazioni intercorrenti tra le controparti del Gruppo bancario e

⁴² Per le politiche interne in materia di controlli sulle operazioni con soggetti collegati un rilievo particolare rivestono le transazioni che coinvolgono come controparti gli esponenti aziendali, quali soggetti potenzialmente in grado di esercitare significativi condizionamenti sulle operazioni più rilevanti del Gruppo bancario.

⁴³ In tale ambito si considerano, in particolare, i conflitti di interesse inerenti all'attività creditizia e di raccolta, all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria (quali, ad esempio, gli investimenti immobiliari) e alle attività di consulenza e di assistenza svolte nei confronti di clientela e di altre controparti, i conflitti di interesse tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni non finanziarie, i conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori.

⁴⁴ In tale ambito devono essere individuati i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai primi e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito dei prenditori. Questi casi sono individuati in via generale, avendo riguardo all'ammontare delle attività di rischio in rapporto al patrimonio di vigilanza consolidato, alla frequenza delle operazioni, alla natura del legame delle parti correlate con il Gruppo bancario.

tra queste e il Gruppo stesso, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso, è attribuito alla medesima funzione della Capogruppo incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sulla concentrazione dei rischi (“grandi rischi”)⁴⁵;

- sono adottati sistemi informativi, estesi a tutte le strutture e a tutte le articolazioni del Gruppo bancario, idonei a censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni società del Gruppo una conoscenza aggiornata di tali soggetti, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l’andamento e l’ammontare complessivo delle connesse attività di rischio, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. I sistemi informativi assicurano altresì che la Capogruppo sia in grado di verificare costantemente il rispetto dei pertinenti limiti quantitativi per le attività di rischio verso le diverse categorie di soggetti collegati;
- d) istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche interne. In tale contesto:
- la funzione di controllo dei rischi (controlli di secondo livello) cura la misurazione dei rischi inclusi quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse unità operative, controlla la coerenza dell’operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
 - la funzione di conformità (controlli di secondo livello) verifica nel continuo l’esistenza e l’affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dal presente regolamento;
 - la funzione di revisione interna (controlli di terzo livello) verifica l’osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente al Consiglio di sorveglianza e al Consiglio di Gestione della Capogruppo eventuali anomalie, riferisce periodicamente sull’esposizione complessiva del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse e, se del caso, suggerisce le eventuali revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
 - il Comitato previsto dal precedente paragrafo 2.2 del presente regolamento svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e di gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell’attività con gli indirizzi strategici e gestionali del Gruppo bancario;
- e) istituiscono presidi organizzativi atti a prevenire e a gestire i potenziali conflitti d’interesse che possono sorgere, soprattutto nell’ambito dell’attività tipica di erogazione del credito, anche relativamente a un novero più ampio di soggetti - pur non rientranti nelle varie categorie di soggetti collegati contemplate dal presente regolamento - rappresentati dai dipendenti e dai collaboratori aziendali (a diversi livelli gerarchico-funzionali) del Gruppo bancario, soprattutto se questi sono portatori di interessi in altre attività (ad esempio, in quanto azionisti - diretti o per il tramite di familiari - di società). A tali fini il perimetro minimo dei soggetti da prendere in

⁴⁵ Tale funzione si avvale di tutte le fonti informative disponibili, sia interne sia esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci ecc.), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni e predisporre le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti collegati. Particolare attenzione è prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri “off-shore” o che facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici suscettibili di ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).

considerazione è quello costituito dal cosiddetto “personale più rilevante” identificato nel regolamento sulle politiche di remunerazione, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del Gruppo bancario. Occorre, in particolare, imporre al predetto personale l’obbligo di dichiarare le eventuali situazioni di interesse esistenti in determinate operazioni e prevedere l’attribuzione ai livelli gerarchici superiori delle varie competenze gestionali (concessioni di credito, passaggi a contenzioso ecc.) relative a tali operazioni.

In sintesi, per l’applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. individuare i settori di attività e le tipologie di rapporti per i quali possono determinarsi conflitti d’interesse;
- b. stabilire livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e con le caratteristiche organizzative del Gruppo bancario;
- c. istituire processi organizzativi atti a identificare i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- d. istituire processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i soggetti collegati e a verificarne l’applicazione;
- e. istituire presidi organizzativi per prevenire e gestire i potenziali conflitti d’interesse relativi alle operazioni con il “personale più rilevante”.

5. Disposizioni finali

- a. Premesso che nell’esame di ciascun rapporto con i Soggetti collegati l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica, l’interpretazione delle definizioni e delle attività contenute nel presente regolamento deve essere compiuta facendo riferimento alla regolamentazione e alle indicazioni della Consob e/o Banca d’Italia in materia.
- b. Se non diversamente disposto, i riferimenti del presente regolamento al “Consiglio di Sorveglianza”, al “Consiglio di Gestione” e ai loro componenti vanno intesi, per le società/banche del Gruppo che adottano il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, rispettivamente, al “Collegio Sindacale”, al “Consiglio di Amministrazione” e ai loro componenti.
- c. Le Banche del Gruppo Bipiemme, compresa la Capogruppo, costituiscono all’interno del proprio Organo di Amministrazione un comitato composto da tre Consiglieri Indipendenti (nella nozione prevista dei rispettivi statuti). Ove non sia presente un numero sufficiente di Consiglieri Indipendenti, i compiti del suddetto comitato sono svolti singolarmente dall’unico Consigliere Indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due.

Per le restanti componenti del Gruppo Bipiemme, le funzioni di cui sopra sono svolte, qualora non vi siano Consiglieri Indipendenti, dal relativo Organo di Controllo.

Se non diversamente disposto, i riferimenti del presente regolamento al “Comitato” vanno intesi, a seconda dei casi, ai soggetti di cui sopra (Comitato di consiglieri indipendenti, Consiglieri/e indipendenti/e, Organo di controllo).